

N. 4621 di Repertorio Comunale

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER IL
COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE
CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA
AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI,
TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO.**

CUP: H87H19002640005 / CIG: 90018788B8

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di maggio nella sede municipale di San Michele al Tagliamento.

Dinanzi a me dott. [REDACTED], Vice Segretario Generale del Comune di San Michele al Tagliamento, giusto decreto sindacale n. 15 del 1.04.2022, abilitato dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 a ricevere gli atti pubblici nei quali il Comune di San Michele al Tagliamento è parte, in conformità a quanto dispone la Legge sul Notariato, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Arch. [REDACTED], nata a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Michele al Tagliamento (Codice Fiscale 00325190270) il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in forza della disposizione di cui

all'art. 107 co. 3 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
ed in esecuzione della determinazione n. 288 del 21.03.2022;

2) Ing. ██████████ nato ██████████ il ██████████,
nella sua qualità di Direttore Generale della Livenza Tagliamento Acque
spa (Codice Fiscale 04268260272), il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'interesse di Livenza Tagliamento Acque spa che rappresenta in
forza dell'atto di procura generale Rep. 68628 Rac. 34546 in data
25.07.2018 a rogito del dott. ██████████ Notaio in Azzano
Decimo, ed in esecuzione della deliberazione del CdA del 05.10.2021 che
interviene nel presente atto solo in ordine al rispetto delle obbligazioni di
cui all'art. 6.

3) Sig. ██████████, nato a ██████████ il ██████████,
residente a ██████████, amministratore delegato, della
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. con sede legale in
Quinto Vicentino (VI) via Vittorio Veneto n. 49 iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di VICENZA, Codice Fiscale e
numero di annotazione 00331470245, che, per brevità, nel prosieguo, verrà
chiamata "appaltatore" o "ditta appaltatrice".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario sono personalmente certo, di comune accordo e con il mio
consenso rinunziano espressamente all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

Che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Gestione del Territorio n. 1056 in data 21.10.2021 è stato approvato il
progetto esecutivo del "Completamento delle infrastrutture primarie

attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interrimento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio” nell’importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 819.562,86 a base d’appalto, € 38.521,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 441.915,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che tale opera risulta finanziata nel seguente modo:

- con mezzi del Bilancio comunale di Previsione-Esercizio Finanziario 2022;
- con finanziamento di Livenza Tagliamento Acque spa;

Che a seguito di regolare gara espletata secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i, per i lavori di che trattasi è stato proposto aggiudicatario l’impresa COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. con sede a Quinto Vicentino (VI) via Vittorio Veneto n. 49 (C.F. 00331470245) offerente il ribasso del 6,53% (seivirgolacinquantatrepercento) come risulta dall’apposito verbale di gara in data 26.01.2022;

Che con determinazione n. 432/2022 del 16.02.2022 della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Venezia per conto del Comune di San Michele al Tagliamento i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla medesima impresa nell’importo complessivo di € 766.045,40 oltre € 38.521,30 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta = € 804.566,70 + IVA di legge;

Che, in esecuzione della disposizione di cui all’art. 98 del D. Lgs. 50/2016,

l'Ufficio competente ha provveduto a pubblicare all'albo pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento, sul profilo del committente della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001 e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC apposito avviso da cui risulta l'esito della gara in questione;

Che l'appaltatore ed il Responsabile del Procedimento, arch. ██████████ ██████████, hanno sottoscritto in data 13.06.2022 il verbale da cui risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di che trattasi;

Che, trattandosi di lavoro di importo superiore a Euro 150.000,00, ai sensi della disposizione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, essendo in aggiornamento l'iscrizione dell'impresa alla white list della Prefettura di competenza, è stata acquisita in data 26.04.2022, l'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo da cui risulta che nulla osta ai fini della disposizione dello stesso decreto;

Che l'Appaltatore ha presentato in data 26.04.2022 prot. 11212 la dichiarazione richiesta dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

Che la Stazione Appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva;

Che l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) avendo l'impresa un numero di lavoratori inferiore a quindici;

Che in data 17.09.2019 è stato sottoscritto, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa siglato il

09.01.2012, tra gli altri dal Ministero dell'Interno, dalla Prefettura di Venezia, dalla Regione Veneto e dall'Associazione Regionale Comuni del Veneto, il Protocollo di legalità ai fini delle prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; d'ora in poi "Protocollo di legalità";

Che tutti i succitati provvedimenti, omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei comparenti, si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente atto

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue in unico contesto con la narrativa che precede.

Art. 1. Il Comune di San Michele al Tagliamento, rappresentato dall'arch.

██████████ concede in appalto alla COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. di Quinto Vicentino (VI), che tramite il sig.

██████████, suo legale rappresentante, accetta, l'esecuzione del

"Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interrimento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio", meglio descritti nel progetto esecutivo degli stessi, (progetto approvato con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio n. 1056 in data 21.10.2021), al prezzo di €766.045,40 oltre €38.521,30 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta = € 804.566,70 + IVA di legge;

Art. 2. Il presente appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla

ditta appaltatrice sotto l'osservanza, piena, assoluta ed incondizionata delle modalità di cui al Capitolato generale d'Appalto (Decreto Ministro LL.PP. 19.4.2000 N. 145), al Capitolato speciale d'Appalto, all'elenco prezzi, agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori ed al piano di sicurezza degli stessi, redatto ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, approvati con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio n. 1056 in data 21.10.2021 nonché all'elenco prezzi unitari offerto in sede di gara ed al Protocollo di legalità del 17.09.2019.

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna i suddetti documenti ed in particolare il Capitolato speciale d'Appalto, debitamente vistato in ogni foglio, che rimangono depositati in originale presso la casa comunale.

Art. 3. Ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, impegnandosi a trasmettere al Comune di San Michele al Tagliamento, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza sopracitato, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Art. 4. Il presente contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'art. 3 co.1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per cui il ribasso sull'elenco prezzi offerto dall'appaltatore in sede di gara costituisce l'elenco dei prezzi di appalto.

Art. 5. Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'Appalto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso il Comune di San Michele al Tagliamento.

Pertanto eventuali notificazioni o intimazioni verranno effettuate a mezzo del messo comunale ovvero mediante posta raccomandata A.R.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore per stati d'avanzamento predisposti dalla direzione lavori, verranno effettuati direttamente all'appaltatore dal Comune di San Michele al Tagliamento per la quota delle lavorazioni afferenti i marciapiedi e la pista ciclabile e saranno effettuati mediante mandati di pagamento riscuotibili presso il Tesoriere comunale entro 30 giorni dalla presentazione del relativo certificato di pagamento e per la quota delle lavorazioni riguardanti le opere acquedottistiche e fognarie, entro 30 gg dalla data di ricevimento dei relativi SAL da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, direttamente da Livenza Tagliamento Acque spa all'Impresa appaltatrice che si obbliga a comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento mediante bonifico bancario o postale del corrispettivo dell'appalto e generati dall'esecuzione del presente contratto. Ai sensi del medesimo art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto la rata di Saldo verrà corrisposta entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale non sarà tenuta al rispetto dei predetti termini qualora emergano ritardi dovuti all'acquisizione dei documenti di regolarità contributiva o alla verifica di cui all'art. 48-bis

del DPR n. 602/1973, mancata presentazione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture quietanzate dei subappaltatori, al verificarsi delle condizioni elencate all'art. 105 co. 13 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 o comunque per altre cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad essa ditta imputabili.

Art. 7. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 co. 2 e ss. del Capitolato generale d'Appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto dell'appaltatore il sig.

██████████.

Art. 8. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tal fine l'appaltatore indica il seguente conto corrente:

IBAN ██████████ – BANCA ██████████
██████████ - Ag. ██████████

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l'appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. L'assenza della presente clausola comporta la nullità

del subcontracto. A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti di cui al periodo precedente.

Art. 9. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'Appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore (o il suo rappresentante) deve, garantire la sua presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Il Comune di San Michele al Tagliamento può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione scritta.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune di San Michele al Tagliamento, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 10. I lavori devono essere consegnati ed ultimati entro i termini stabiliti dall'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Art. 11. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. All'accertamento dell'ultimazione dei lavori si procederà in contraddittorio con l'appaltatore, secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'Appalto.

L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione relativi a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano progressivamente completate.

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità; il certificato perde efficacia nel caso in cui tale termine non sia rispettato.

Art. 12. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della ditta appaltatrice per difficoltà che essa ditta dovesse incontrare nel rispetto delle clausole indicate nel Capitolato speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente comma 2 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori medesimi, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Comune di San Michele al Tagliamento, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 13. E' ammessa la sospensione dei lavori e la proroga di ultimazione

degli stessi, su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

Art. 15. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 16. Ai sensi del Protocollo di Legalità del 17.09.2019 l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco, nonché ogni eventuale variazione dello stesso, di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di

subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 del predetto protocollo.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a nominare un referente di cantiere, avente la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

Art. 17. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 90 co. 9 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, l'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

La medesima ditta appaltatrice è tenuta a rispettare ogni e qualsivoglia disposizione di legge in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria nei confronti dei lavoratori medesimi.

Art. 18. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro 5 giorni dal verificarsi del danno.

L'indennizzo per danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Art. 19. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione del Comune di San Michele al Tagliamento e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha

indicato di subappaltare in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti nel Capitolato speciale d'Appalto.

Resta salva la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto qualora le imprese subappaltatrici o i soggetti che intervengano nella realizzazione dell'opera non comunichino alla Stazione appaltante i tentativi di pressione criminale.

La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria.

Il pagamento diretto dei subappaltatori da parte del Comune è previsto al verificarsi delle condizioni elencate all'art. 105 co. 13 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Resta inoltre stabilito che l'appaltatore rimane l'unico ed effettivo responsabile nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, di cui trattasi, devono

prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Tali contratti, se relativi alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 del protocollo di legalità, devono altresì prevedere l'apposita clausola di risoluzione del vincolo contrattuale a seguito di esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 e qualora le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo la contestuale applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni subiti, salvo il maggior danno.

Art. 20. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito del Comune, e dal Codice Etico, Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da LTA Spa ai sensi del D. Lgs 231/2001 adottato da LTA Spa, con particolare riguardo al Capitolo 4 "Rapporti con i clienti" – "Rapporti con i fornitori" – "Rapporti con i collaboratori esterni", pubblicato all'URL <http://www.lta.it/atti-amministrativigenerali/> codice-etico, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto.

Art. 21. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato, secondo le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, apposite garanzie (cauzione definitiva) mediante garanzia fideiussoria n. ██████████ in data 20.04.2022 e garanzia fideiussoria n. ██████████ in data 20.04.2022

rilasciata da ITAS MUTUA – Agenzia di Trento.

Le garanzie, in conseguenza dell'esecuzione di opere a favore di due soggetti, Comune di San Michele al Tagliamento ed LTA SpA., prevedono ciascuna quali beneficiari gli stessi in ragione degli importi di esecuzione delle opere afferenti i marciapiedi e le piste ciclabili e di quelle riguardanti le opere acquedottistiche e fognarie.

Le garanzie devono essere integrate ogni volta che il beneficiario abbia proceduto alla sua escussione anche parziale.

Le garanzie cessano di avere effetto e sono svincolate automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 22. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di San Michele al Tagliamento ed LTA SpA da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo idonei contratti assicurativi con la Società Bene Assicurazioni S.p.A. (Polizza n. ██████████9 del 20.4.2022), che prevedono quali beneficiari il Comune di San Michele al Tagliamento ed LTA SpA in ragione degli importi di esecuzione delle opere afferenti i marciapiedi e le piste ciclabili e di quelle riguardanti le opere acquedottistiche e fognarie, con possibilità per ciascun beneficiario di escutere la polizza di sua competenza informando contestualmente l'altro beneficiario.

Art. 23. Per la risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni

di cui all'art. 67 del Capitolato speciale d'appalto ed agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà, altresì, risolto qualora l'appaltatore non comunichi alla stazione appaltante i tentativi di pressione criminale, che comunque devono essere denunciati all'Autorità giudiziaria.

Art. 24. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia di appalti pubblici ed in particolare il già più volte citato D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010, il D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 25. Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Pordenone.

Art. 26. Le parti convengono che il presente contratto ha efficacia immediata e vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 27. Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e la stessa cade a carico del Comune di San Michele al Tagliamento. Se ne richiede pertanto la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00

Art. 28. A norma del Regolamento 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti in fase di gara, fase precontrattuale e in esecuzione

del presente contratto sono trattati dall'Amministrazione per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/13), ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi Legge 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti

obbligatorie nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 15 e ss del GDPR, esercitabili con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove si trovano ulteriori informazioni utili sul trattamento dei dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR e D.Lgs.196/2003.

Art. 29. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della ditta appaltatrice.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Vice Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 18 pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Vice Segretario generale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di San Michele al Tagliamento

Il Dirigente del Settore LL.PP e Gestione del Territorio

██████████ (firmato digitalmente)

Per Livenza Tagliamento Acque spa

Il Direttore Generale

██████████

Per la ditta appaltatrice

L'Amministratore Delegato

Sig. [REDACTED] (firmato digitalmente)

Il Vice Segretario Comunale

Dott. [REDACTED] (firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Vice Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).